



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201308
e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it
pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

CIRCOLARE N. 3/EL/2024

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino-Alto Adige

Alla Provincia autonoma di Trento
Dipartimento enti locali, agricoltura,
ambiente e cooperazione

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali

Al Commissariato del Governo
per la provincia di Trento

Al Commissariato del Governo
per la provincia di Bolzano

Al Consorzio dei comuni trentini

Al Consorzio dei comuni
della provincia di Bolzano

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino-Alto Adige

Oggetto: Legge regionale 19 novembre 2024, n. 4: nuova disciplina in materia di limite dei mandati.

Si comunica che la Regione ha pubblicato sul proprio sito il testo del Codice degli enti locali aggiornato con le modifiche da ultimo recate dalla legge regionale 19 novembre 2024, n. 4 al seguente link:

<https://www.regione.taa.it/Documenti/Circolari-e-informazioni/Codice-degli-enti-locali-della-Regione-autonoma-Trentino-Alto-Adige>

Si fa presente che la citata LR n. 4 del 2024 ha apportate alcune modifiche al CEL in relazione al numero dei mandati dei sindaci, prevedendo la soppressione del limite dei mandati per l'eleggibilità dei sindaci nei comuni fino a 5.000 abitanti e riducendo da tre a due il limite dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (articolo 1 che modifica l'articolo 75 del CEL).

La nuova disciplina regola diversamente la materia del limite dei mandati, prevedendo che il superamento dei limiti determina una causa di incandidabilità (come è già previsto a livello nazionale dopo la modifica dell'articolo 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 effettuata dall'articolo 3 della legge 12 aprile 2022, n. 35) e non di ineleggibilità alla carica di sindaco. Questo al fine di evitare che il sindaco sia eletto nonostante la sussistenza di una causa certa di ineleggibilità, che comporta (successivamente alle elezioni) la dichiarazione di decadenza del sindaco e la necessità di rinnovare le consultazioni elettorali comunali. La causa di incandidabilità impedisce la partecipazione stessa del candidato alle elezioni, eliminando il rischio di nullità delle elezioni.

Con l'articolo 2 viene soppresso il limite dei mandati previsto dall'articolo 80, comma 6, del CEL per ricoprire la carica di assessore. La disciplina nazionale non prevede limiti di mandati per la carica di assessore comunale.

Con l'articolo 3 viene previsto l'obbligo per i candidati alla carica di sindaco di dichiarare nell'atto di accettazione della candidatura di non incorrere nella causa di incandidabilità prevista dall'articolo 75, comma 2 del CEL.

L'articolo 4 assegna alle commissioni e sottocommissioni elettorali la verifica dell'insussistenza della causa di incandidabilità prevista dall'articolo 75, comma 2, del CEL. In caso di accertamento positivo, la commissione (o la sottocommissione) procederà alla ricusazione delle candidatura alla carica di sindaco.

Infine, l'articolo 5 introduce una disciplina transitoria, in base alla quale nel calcolo del numero dei mandati si tiene conto dei mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
Loretta Zanon

firmata digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

PF

Per ulteriori informazioni è a disposizione Paolo Franceschi
tel. 0461 201037 e-mail paolo.franceschi@regione.taa.it.